



convenuta alla restituzione delle somme indebitamente percepite per effetto dell'illegittimità delle clausole del contratto come precisato in atto di citazione, previa eventuale compensazione con quanto eventualmente dovuto alla banca nonché la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali subiti a seguito delle somme addebitate illecitamente.

A sostegno delle proprie pretese parte attrice ha depositato perizia contabile dove si afferma l'usurarietà del contratto di mutuo.

La convenuta banca si è costituita in giudizio resistendo nel merito alla domanda.

Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e respinte le richieste istruttorie di parte attrice (consulenza tecnico-contabile) la causa, all'udienza del 16 settembre 2020 veniva trattenuta per la decisione con l'assegnazione dei termini abbreviati (40 giorni) per il deposito delle comparse conclusionali e successivo termine di giorni 20 (venti) per il deposito di memorie di replica.

2. Nel merito, la domanda è infondata.

È stato stipulato tra le parti il contratto di mutuo fondiario del 25.7.2007 per € 200.000,00 con un piano di ammortamento di 79 rate trimestrali posticipate, scadenti il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre di ciascun anno, a partire dal 31.10.2007 e fino al 30.4.2027, composte da una quota capitale crescente ed una quota di interessi decrescente, calcolata trimestralmente sul capitale residuo. Il tasso di interesse corrispettivo è stato convenuto nel contratto nella misura del 6,25% e parimenti in contratto è stato determinato il tasso di mora, ottenuto aggiungendo "3 punti in più del tasso applicato all'operazione". Il tasso soglia del periodo era pari al 8,865%.

Parte attrice in atto di citazione ha dedotto la violazione della normativa antiusura (l. n. 108/96) in relazione ai seguenti profili:

- superamento del tasso soglia usura con riferimento al tasso moratorio in sé considerato e come pattuito nel contratto;
- usurarietà del mutuo per superamento del tasso soglia usura con riferimento alla somma algebrica degli interessi indicati in contratto (convenzionali e moratori) che determina un interesse complessivo superiore al limite del tasso soglia antiusura;
- usurarietà del mutuo in quanto il "tasso complessivo" pattuito supera il tasso soglia usura;

- nullità delle clausole pattuite per indeterminatezza dell'oggetto e la violazione della normativa sulla trasparenza bancaria, art. 117, comma 7°, TUB;
- illegittimità del sistema di ammortamento alla francese che determinerebbe un regime di capitalizzazione composta.

In primo luogo vi è da chiarire che nella verifica dell'usurarietà questo giudice intende conformarsi alle Istruzioni della Banca di Italia *pro tempore* vigenti, in linea con gli arresti della Suprema Corte n. 12965 del 22.06.2016 e numero 22270 del 03.11.2016 nonché con i principi di omnicomprensività del TEGM e di simmetria tra i parametri da confrontare (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 16303 del 20/6/2018 in tema di CMS) evidenziando altresì l'importanza di utilizzare, nella rilevazione dei tassi usurari, dati tra loro effettivamente comparabili.

Ne consegue che, posto che il tasso soglia usura viene ricavato mediante l'applicazione di uno spread sul TEGM e che il TEGM viene trimestralmente fissato dal Ministero dell'Economia sulla base delle rilevazioni della Banca d'Italia *“è ragionevole che debba attendersi simmetria tra la metodologia di calcolo del TEGM e quella di calcolo dello specifico TEG contrattuale. Il giudizio in punto di usurarietà si basa infatti, in tal caso, sul raffronto tra un dato concreto (lo specifico TEG applicato nell'ambito del contratto oggetto di contenzioso) e un dato astratto (il TEGM rilevato con riferimento alla tipologia di appartenenza del contratto in questione), sicchè - se detto raffronto non viene effettuato adoperando la medesima metodologia di calcolo - il dato che se ne ricava non può che essere in principio viziato”* (cfr. Cass. Civ. n. 12965 del 22.06.2016, punto 13).

La necessità di conformarsi alle Istruzioni Banca di Italia senza possibilità di usare formule alternative è espressamente affermata dalla Suprema Corte che prosegue affermando che, anche volendo ravvisare nelle rilevazioni effettuate dalla Banca d'Italia *“un profilo di illegittimità (per contrarietà alle norme primarie regolanti la materia, secondo le argomentazioni della giurisprudenza penalistica citata), questo non potrebbe in alcun modo tradursi nella possibilità, per l'interprete, di prescindervi, ove sia in gioco - in una unitaria dimensione afflittiva della libertà contrattuale ed economica - l'applicazione delle sanzioni penali e civili, derivanti dalla fattispecie della cd. usura presunta, dovendosi allora ritenere radicalmente inapplicabile la disciplina antiusura per difetto dei tassi soglia rilevati dall'amministrazione. Ed in effetti, l'utilizzo di*

*metodologie e formule matematiche alternative, non potrebbe che riguardare tanto la verifica del concreto TEG contrattuale, quanto quella del TEGM: il che significa che il giudice - chiamato a verificare il rispetto della soglia anti- usura - non potrebbe limitarsi a raffrontare il TEG ricavabile mediante l'utilizzo di criteri diversi da quelli elaborati dalla Banca d'Italia, con il TEGM rilevato proprio a seguito dell'utilizzo di questi ultimi, ma sarebbe tenuto a procedere ad una nuova rilevazione del TEGM, sulla scorta dei parametri così ritenuti validi, per poi operare il confronto con il TEG del rapporto dedotto in giudizio” (cfr. Cass. Civ. n. 12965 del 22.06.2016, punto 13).*

In conclusione il tasso contrattuale da raffrontare al TSU (tasso soglia usura) è il TEG (tasso effettivo globale) nella pratica denominato in vari modi ma comunque espresso come percentuale del credito concesso e su base annua e che esprime il costo effettivo del finanziamento, tenendo conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito, secondo le Istruzioni Banca di Italia e non il tasso nominale annuo o TAN che indica il tasso d'interesse, il costo puro del finanziamento che, a differenza del TEG, non esprime il "costo complessivo" del finanziamento e non comprende le spese.

In proposito si condivide anche quanto affermato dalla giurisprudenza di merito ove si legge: *“La natura e l’efficacia di dette Istruzioni costituiscono questioni controverse. Pur essendo evidente che le Istruzioni della Banca d’Italia non sono comprese nell’elenco delle fonti di cui all’art. 1 delle disposizioni preliminari al codice civile, non è corretto qualificarle nella materia in questione come mere circolari. In primo luogo è opportuno ricordare che le Istruzioni della B.I. sono una tipologia di atto ben conosciuta nel settore bancario, giacché l’art. 4 TUB prevede in via generale che la Banca d’Italia, quale autorità creditizia, possa impartire istruzioni nei confronti degli intermediari; si pensi, ad es. alle Istruzioni di Vigilanza o a quelle per le segnalazioni in Centrale rischi. Non si tratta, quindi, di atti interni rivolti alla auto-organizzazione di organi ed uffici sottoposti, secondo lo schema tipico delle circolari”* (cfr. Trib. Milano 12 ottobre 2017) e che *“In primo luogo è opportuno ricordare che le Istruzioni della Banca d’Italia sono una tipologia di atto ben conosciuta nel settore bancario, giacché l’art. 4 T.U.B. prevede in via generale che la Banca d’Italia, quale autorità creditizia, possa impartire istruzioni nei confronti degli intermediari: si pensi ad esempio alle Istruzioni di Vigilanza o a quelle per le segnalazioni in Centrale rischi; non*

*si tratta, quindi, di atti interni rivolti alla regolazione di organi ed uffici sottoposti, secondo lo schema tipico delle circolari... omissis ... pertanto, dette Istruzioni in primo luogo rispondono alla elementare, ma ineludibile, esigenza hanno altresì natura di norme tecniche previste ed autorizzate dalla disciplina regolamentare, necessarie per l'applicazione di tutta la normativa anti-usura" (Cfr. Trib. Milano, 19 ottobre 2017, n. 10521).*

Tutto ciò premesso e passando alle concrete censure sollevate con riferimento al contratto in esame, in relazione all'interferenza tra interessi corrispettivi e moratori come rappresentata da parte attrice, occorre muovere dalla premessa che, com'è noto, vi è una netta diversità di causa e di funzione tra interesse corrispettivo ed interesse moratorio.

L'interesse corrispettivo costituisce la remunerazione concordata per il godimento diretto di una somma di denaro, avuto riguardo alla normale produttività della moneta: essi decorrono di diritto su tutti i crediti pecuniari liquidi ed esigibili, salve alcune eccezioni previste dalla legge (articolo 1282 c.c.).

L'interesse di mora, secondo quanto previsto dall'art. 1224 c.c., ha invece una funzione di risarcimento del danno subito dal creditore, nelle obbligazioni pecuniarie, a causa del ritardo nel pagamento da parte del debitore (art. 1224 c.c.) costituente quindi inadempimento di un'obbligazione pecuniaria.

E' dunque chiaro che i presupposti per la percezione degli interessi moratori sono ben diversi da quelli degli interessi corrispettivi.

Sulla scia dell'insegnamento offerto dalla Suprema Corte (Cassazione civile sez. III, 17/10/2019, n. 26286) occorre evidenziare che, in materia di rapporti bancari, può discutersi di "cumulo" degli interessi corrispettivi con quelli moratori convenzionali in due accezioni differenti.

La prima dipende dalla tecnica di redazione dei contratti bancari. Sovente, infatti, tali contratti prevedono che il tasso degli interessi moratori si ottenga sommando uno spread, ossia un incremento di percentuale, al saggio degli interessi corrispettivi.

Ad esempio, se gli interessi corrispettivi sono determinati nella misura  $x\%$ , il ritardato pagamento determinerà una maggiorazione di  $y$  punti percentuali e gli interessi moratori saranno dunque pari a  $(y+x)\%$ . Ciò, ovviamente, non vuol dire che la banca continuerà a percepire, nonostante la chiusura del rapporto, sia gli interessi corrispettivi nella misura del  $x\%$ , sia quelli moratori nella misura del  $y\%$ . A prescindere dalla circostanza che la base del criterio di calcolo è costituita dal tasso dell'interesse corrispettivo, l'istituto mutuante percepirà un saggio complessivo pari a  $(y+x)\%$ , ma soltanto a titolo di interessi moratori.

Questa prassi contrattuale nasce da un'esigenza pratica, ossia quella di adattare il tasso degli interessi moratori alla complessità dei criteri di calcolo e all'andamento del saggio degli interessi corrispettivi, in modo da evitare che quelli di mora risultino inferiori. Infatti, se di regola lo spread connesso al passaggio del rapporto a sofferenza è rappresentato da un semplice valore numerico, la base di calcolo, ossia il saggio che era dovuto a titolo corrispettivo in costanza di rapporto, si calcola invece mediante formule matematiche, talvolta anche complesse, specialmente nei rapporti a tasso variabile.

Orbene, quando il tasso degli interessi moratori contrattualmente è determinato maggiorando il saggio degli interessi corrispettivi di un certo numero di punti percentuale, solo impropriamente è possibile parlare di "cumulo".

In realtà, non si tratta della contemporanea percezione di due diverse specie di interessi.

La banca percepisce soltanto gli interessi moratori, il cui tasso è, però, determinato tramite la sommatoria innanzi descritta. Quindi, è al valore complessivo e non ai soli punti percentuali aggiuntivi che occorre aver riguardo al fine di individuare il tasso di interesse moratorio effettivamente applicato e percepito.

Quello del "cumulo" degli interessi corrispettivi e moratori nei rapporti bancari è, in realtà, un falso problema. Una volta costituito in mora, gli interessi che il cliente è tenuto a corrispondere hanno tutti natura moratoria, a prescindere dai criteri negoziali di determinazione del tasso convenzionale di mora. Ed è così sia nel caso il cui il rapporto sia stato definitivamente "chiuso", sia quando il rapporto è ancora pendente.

Infatti *"Nei rapporti bancari, gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacchè i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale, in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento. Essi, pertanto, non si possono fra loro cumulare. Tuttavia, qualora il contratto preveda che il tasso degli interessi moratori sia determinato sommando al saggio degli interessi corrispettivi previsti dal rapporto un certo numero di punti percentuale, è al valore complessivo risultante da tale somma, non ai soli punti percentuali aggiuntivi, che occorre aver riguardo al fine di individuare il tasso degli interessi moratori effettivamente applicati"* (cfr. Cassazione civile sez. III, n. 26286/19, cit.)

La tesi del cumulo tra interessi o della c.d. "sommatoria" si fonda su un'errata interpretazione della nota sentenza della Corte di Cassazione n. 350/13 la quale, lungi dall'aver consacrato il principio secondo il quale, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, si debba procedere al cumulo degli interessi corrispettivi e di quelli moratori, ha al più affermato che anche gli interessi di mora, isolatamente considerati, sono soggetti ad un controllo di usurarietà.

Tale tesi peraltro era stata già superata da un orientamento giurisprudenziale più che consolidato, anche di questa sezione del Tribunale di Roma (cfr. *ex multis*, Tribunale di Roma, 1 marzo 2018, Tribunale di Roma, sentenza n. 20564/2017, Tribunale di Roma, ord. 7/5/2015, 26/1/2016 sent. n. 1463, 15/6/2016 sent. n. 12292) fino a quando la Suprema Corte, con sentenza n. 17447 del 2019, ha espressamente evidenziato che *"ai fini del confronto con il tasso soglia usura non è corretto sommare interessi corrispettivi ed interessi moratori. Alla base di tale conclusione vi è la constatazione che i due tassi sono alternativi tra loro: se il debitore è in termini deve corrispondere gli interessi corrispettivi, quando è in ritardo qualificato dalla mora, al posto degli interessi corrispettivi deve pagare quelli moratori; di qui la conclusione che i tassi non si possano sommare semplicemente perché si riferiscono a basi di calcolo diverse: il tasso corrispettivo si calcola sul capitale residuo, il tasso di mora si calcola sulla rata scaduta; ciò vale anche là dove sia stato predisposto, come in questo caso, un piano di ammortamento, a mente del quale la formazione delle varie rate, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene ad una modalità dell'adempimento dell'obbligazioni gravante sulla società"*

*utilizzatrice di restituire la somma capitale aumentata degli interessi; nella rata concorrono, infatti, la graduale restituzione del costo complessivo del bene e la corresponsione degli interessi; trattandosi di una pattuizione che ha il solo scopo di scaglionare nel tempo le due distinte obbligazioni”.*

La domanda, sotto questo profilo, va quindi rigettata.

Quanto al diverso problema della verifica di usurarietà anche per gli interessi moratori, questo Tribunale non ha mai dubitato dell'applicabilità della disciplina antiusura anche alla pattuizione degli interessi moratori (cfr., *ex multiis*, Cass. civ., Sez. VI, ordinanza n. 5598 del 06/03/2017): tale orientamento, confermato da Cass. civ., Sez. III, ordinanza n. 27442 del 30.10.2018), è stato definitivamente avallato dalla recente pronuncia resa dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (n. 19597/2020).

Prima della pronuncia a Sezioni Unite le posizioni più controverse riguardavano essenzialmente l'individuazione del parametro di riferimento cui confrontare il tasso di mora per individuarne l'usurarietà: senza ripercorrere tutte le posizioni sul punto, è noto che secondo alcuni esisteva un unico tasso soglia (quello del d.m. con riferimento agli interessi corrispettivi e alle altre voci di costo ricomprese nel TEGM), secondo altri occorre parametrare il tasso di mora ad una specifica soglia, per gli interessi moratori, da rilevare nel mercato.

Il presupposto del secondo orientamento, che questo Tribunale ha sempre condiviso, si fonda sul dato oggettivo dell'esclusione degli interessi di mora dalla rilevazione dei tassi effettivi globali medi, esclusione evidenziata a far data dal d.m. 25 marzo 2003: da questa stessa data, come noto, la Banca di Italia ha provveduto alla rilevazione della media dei tassi convenzionali di mora, solitamente costituita da alcuni punti percentuali da aggiungere al tasso corrispettivo, individuato nel TEGM incrementato di 2,1 punti percentuali.

Nella Comunicazione 2013 la Banca d'Italia precisa che: *«gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEG perché non sono dovuti al momento dell'erogazione del credito, ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente. L'esclusione evita di considerare nella media operazioni con andamento anomalo. Infatti, essendo gli interessi moratori più alti, per*



*compensare la banca del mancato adempimento, se inclusi nel TEG medio potrebbero determinare un eccessivo innalzamento delle soglie, in danno della clientela. Tale impostazione è coerente con la disciplina comunitaria sul credito al consumo che esclude dal calcolo del TAEG le somme pagate per l'inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora».*

In altri termini l'usura degli interessi di mora, pur configurabile, era difficilmente verificabile in assenza della soglia di confronto, non rientrando l'interesse di mora nel TEGM (cfr. Tribunale di Milano, n. 5111/2017 del 09.05.2017).

In termini analoghi si poneva la questione della "commissione di massimo scoperto" (CMS), anch'essa non inclusa nella rilevazione del T.E.G.M., alla stregua delle istruzioni della Banca d'Italia. Nondimeno, recentemente le Sezioni unite (Sez. U, Sentenza n. 16303 del 20/06/2018, Rv. 649294) hanno ritenuto che, ai fini della verifica del superamento del "tasso soglia" dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della CMS eventualmente applicata, rispettivamente con il tasso soglia e con la "CMS soglia", calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi della predetta L. n. 108, art. 2, comma 1, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il "margine" degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati.

Come osservato già dalla Suprema Corte con la pronuncia del 17/10/2019, n. 26286, il medesimo ragionamento può allora essere agevolmente traslato agli interessi moratori, giacché la Banca d'Italia, pur non includendo la media degli interessi di mora nel calcolo del T.E.G.M., ne ha fatto una rilevazione separata, individuando una maggiorazione media, in caso di mora, di 2,1 punti percentuali rispetto al tasso soglia dei corrispettivi.

La Corte ha dunque concluso nel senso che: *"Nei rapporti bancari, anche gli interessi convenzionali di mora, al pari di quelli corrispettivi, sono soggetti all'applicazione della normativa antiusura, con la conseguenza che, laddove la loro misura oltrepassi il c.d. "tasso soglia" previsto*

*dalla L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 2, si configura la cosiddetta usura c.d. "oggettiva" che determina la nullità della clausola ai sensi dell'art. 1815 c.c., comma 2. Non è di ostacolo la circostanza che le istruzioni della Banca d'Italia non prevedano l'inclusione degli interessi di mora nella rilevazione del T.E.G.M. (tasso effettivo globale medio), che costituisce la base sulla quale determinare il "tasso soglia". Infatti, poichè la Banca d'Italia provvede comunque alla rilevazione della media dei tassi convenzionali di mora (solitamente costituiti da alcuni punti percentuali da aggiungere al tasso corrispettivo), è possibile individuare il "tasso soglia di mora" del semestre di riferimento, applicando a tale valore la maggiorazione prevista dalla L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 4. Tuttavia, resta fermo che, dovendosi procedere ad una valutazione unitaria del saggio di interessi concretamente applicato - senza poter più distinguere, una volta che il cliente è stato costituito in mora, la "parte" corrispettiva da quella moratoria -, al fine di stabilire la misura oltre la quale si configura l'usura oggettiva, il "tasso soglia di mora" deve essere sommato al "tasso soglia" ordinario (analogamente a quanto previsto dalla sentenza delle Sezioni unite n. 16303 del 2018, in tema di commissione di massimo scoperto)" (cfr. Cassazione civile sez. III, 17/10/2019, n.26286).*

Più diffusamente la *pronuncia resa a Sezioni Unite*, partendo dalla primaria e dichiarata esigenza di «tutela del soggetto finanziato» afferma che il concetto di interesse usurario e la relativa disciplina repressiva non possono dirsi estranei all'interesse moratorio, affinché il debitore abbia più compiuta tutela: secondo la Corte la migliore tutela è la disciplina anti-usura.

La Suprema Corte evidenzia la necessità di una rilevazione oggettiva del tasso soglia, tanto per gli interessi corrispettivi quanto per gli interessi moratori nonché il principio di piena simmetria che deve sussistere tra il TEGM– tasso effettivo globale medio rilevato trimestralmente secondo la legge del 1996 e il TEG - tasso effettivo globale della singola operazione.

La conseguenza, afferma la Corte, è che la rilevazione statistica condotta dalla Banca d'Italia sulla maggiorazione media prevista nei contratti del mercato per gli interessi moratori può costituire il parametro oggettivo privilegiato di comparazione, idoneo a determinare la soglia rilevante per gli interessi moratori, fermo restando che, a far data dal d.m. 21 dicembre 2017, viene individuata la maggiorazione media del tasso di mora per categoria di operazioni rispetto ai

tassi corrispettivi (1,9 punti percentuali per mutui ipotecari ultraquinquennali, 4,1 punti percentuali per le operazioni di leasing, 3,1 punti percentuali per gli altri prestiti).

L'orientamento era peraltro già seguito da gran parte della giurisprudenza di merito e anche da questo Tribunale (Tribunale di Roma, sez. 17°, sent. n. 5559/2020; Tribunale di Roma, sent. n. 24358/2018; Tribunale di Roma, sez. XVII, sent. n. 3675/2018; Tribunale di Roma, sez. XVII, sent. n. 17206/18; Tribunale di Roma, sez. IX, n. 17371/2017; Tribunale di Roma, sez. IX, 26 settembre 2017; Tribunale di Roma, sez. IX, 7/1/2017; Tribunale di Roma, sez. IX, 25/05/2017 n. 10653/17; Tribunale di Roma, sez. IX, 12/04/17, n. 7838/17; Tribunale di Roma, sez. IX, 18/09/2017, n. 17368/17).

In questo modo secondo la Corte si accede a valutazioni basate su dati statistici medi e quindi prive di discrezionalità, scongiurando difformità di applicazioni.

Concludendo, esclusa ogni possibilità di sommatoria, il tasso degli interessi corrispettivi, pattuito nella misura iniziale del 6,25 %, rimane al di sotto della soglia antiusura del 8,865 %, secondo il parametro all'epoca vigente (TEGM per la categoria aumentato della metà trattandosi di contratto stipulato prima del 13 maggio 2011).

Parimenti l'interesse di mora, in sé considerato, previsto contrattualmente al tasso dei corrispettivi + 3 punti percentuali non può essere considerato usurario, non superando il tasso soglia anti-usura calcolato secondo le modalità indicate dalla Corte, che è pari al 12,015 % [(TEGM = 5,91 + 2,1) + 50 % trattandosi di contratto stipulato prima del 13 maggio 2011)].

I tassi pattuiti in contratto superano pertanto positivamente la censura di usurarietà: vi è da sottolineare, comunque, che il mutuo è allo stato in regolare ammortamento e che gli interessi moratori non sono mai stati applicati dalla banca: ne consegue che ogni pretesa restitutoria sarebbe comunque inammissibile, non essendosi ancora il rapporto esaurito.

Il mutuo non è usurario neppure con riferimento alla doglianza circa l'incidenza della penale di estinzione anticipata sulla valutazione usuraria del mutuo: e infatti, è appena il caso di sottolineare che l'art. 7, punto n. 2, del contratto - in conformità con il divieto posto dall'art. 7 D.L. 7/2007 conv. in L. 40/2007 - stabilisce che "in caso di anticipata estinzione, parziale o totale,

del finanziamento richiesta dalla mutuataria, questa non corrisponde alla Banca alcun compenso". Parimenti, il documento di sintesi ivi allegato, alla voce "estinzione/riduzione anticipata indennizzo" riporta "nessun indennizzo".

La doglianza di parte attrice, ancor prima che infondata, è del tutto pretestuosa.

Carente di specifica allegazione si apprezza la censura circa la dedotta difformità tra ISC dichiarato e ISC applicato che, comunque, non potrebbe mai portare ad alcuna pronuncia di invalidità, trattandosi pacificamente di mero indicatore sintetico del costo complessivo del contratto e non incide sul contenuto della prestazione a carico del cliente ovvero sulla determinatezza o determinabilità dell'oggetto contrattuale.

Sono parimenti infondate le censure relative al piano di ammortamento, che risulta peraltro regolarmente pattuito e allegato quale doc. D al contratto.

La contestazione concerne in sostanza il sistema di ammortamento alla francese.

Come noto, si tratta di un sistema graduale di rimborso del capitale finanziato in cui le rate da pagare alla fine di ciascun anno sono calcolate in modo che esse rimangano costanti nel tempo (per tutta la durata del prestito). Le rate comprendono, quindi, una quota di capitale ed una quota di interessi, le quali, combinandosi insieme, mantengono costante la rata periodica per l'intera durata del rapporto.

Ciò è possibile in quanto la quota capitale è bassa all'inizio dell'ammortamento per poi aumentare progressivamente man mano che il prestito viene rimborsato. Viceversa (e da qui la costanza della rata) la quota interessi parte da un livello molto alto per poi scendere gradualmente nel corso del piano di ammortamento, perché gli interessi sono calcolati su un debito residuo inizialmente alto e poi sempre più basso in virtù del rimborso progressivo del capitale che avviene ad ogni rata pagata.

La caratteristica del cd. piano di ammortamento alla francese non è, quindi, quella di operare un'illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma soltanto quella della diversa

costruzione delle rate costanti, in cui la quota di interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale.

Gli interessi convenzionali sono, quindi, calcolati sulla quota capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, senza capitalizzare in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti. Né si può sostenere che si sia in presenza di un interesse composto per il solo fatto che il metodo di ammortamento alla francese determina inizialmente un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento all'italiana, che, invece, si fonda su rate a capitale costante. Il piano di ammortamento alla francese, conformemente all'art. 1194 c.c., prevede un criterio di restituzione del debito che privilegia, sotto il profilo cronologico, l'imputazione ad interessi rispetto quella al capitale.

In conclusione, ogni rata determina il pagamento unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata si riferisce (importo che viene integralmente corrisposto con la rata), mentre la parte rimanente della quota serve ad abbattere il capitale.

Orbene, conformemente alla giurisprudenza prevalente, condivisa dall'adito Tribunale, "si deve escludere che l'opzione per l'ammortamento alla francese comporti per sé stessa l'applicazione di interessi anatocistici, perché gli interessi che vanno a comporre la rata da pagare sono calcolati sulla sola quota di capitale, e che il tasso effettivo sia indeterminato o rimesso all'arbitrio del mutuante. Infatti, anche nel metodo di capitalizzazione alla francese gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a ciascuna rata, sicché non vi è alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato e non vi è alcuna applicazione di interessi su interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti" (cfr. Tribunale di Roma, sez. IX, ord. 20/4.2015). Ed ancora, rileva la giurisprudenza prevalente, con riferimento al piano di ammortamento c.d. alla francese, che tale sistema matematico di formazione delle rate risulta in verità predisposto in modo che in relazione a ciascuna rata la quota di interessi ivi inserita sia calcolata non sull'intero importo mutuato, bensì di volta in volta con riferimento alla quota capitale via via decrescente per effetto del pagamento delle rate precedenti, escludendosi

in tal modo che, nelle pieghe della scomposizione in rate dell'importo da restituire, gli interessi di fatto vadano determinati almeno in parte su se stessi, producendo l'effetto anatocistico contestato" (cfr. Trib. Milano, 29/1/2015).

Infine, deve darsi atto anche della pretestuosità della censura riguardante la segnalazione della posizione debitoria della Sig.ra Aglieri presso la c.d. Centrale dei Rischi atteso che, trovandosi il mutuo in regolare ammortamento la Banca non ha effettuato alcuna segnalazione pregiudizievole.

L'infondatezza in diritto delle tesi sostenute da parte attrice ha determinato anche il rigetto delle istanze istruttorie da lei richieste che, per questo, non sono state ammesse.

La domanda va quindi rigettata.

La condanna alle spese del procedimento, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:

- rigetta la domanda proposta da [REDACTED]
- condanna [REDACTED] alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da [REDACTED] che liquida in complessivi € 10.200,00 per compenso professionale oltre al rimborso forfettario delle spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2020

Il Giudice  
*dott.ssa Stefania Garrisi*